REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Politiche Comunitarie e Regionali Competitività delle Imprese Agricole e Agroalimentari

DECRETO 19 giugno 2015, **n. 2841**
certificato il 25-06-2015

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani" - Annualità 2015.

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 2, comma 4 e l'art. 9 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze" n. 1389 del 19 aprile 2013 e s.m.i, con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato Responsabile del Settore "Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21 luglio 2014 "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: approvazione della proposta da inviare alla Commissione Europea", con la quale è stata approvata la proposta del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, al fine di trasmetterla in forma ufficiale alla Commissione Europea, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 23 marzo 2015 "Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: approvazione della proposta da inviare alla Commissione europea, aggiornata a seguito del processo di negoziazione con gli uffici della Commissione", che, fra l'altro, dà mandato all'Assessore Gianni Salvadori di apportare al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 le eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali rese necessarie dal processo negoziale finale;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 9 marzo 2015 nella quale viene tracciata la sequenza delle attività relative alla gestione del PSR 20142020 nel corso del 2015 e in particolare alla emanazione da parte della Giunta Regionale delle direttive ai propri uffici per l'emissione di bandi condizionati all'approvazione definitiva del PSR da parte della Commissione Europea;

Considerato che la normativa unionale prevede che i criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del Comitato di Sorveglianza e che il medesimo Comitato possa insediarsi solo dopo l'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione e dell'insediamento del relativo Comitato di Sorveglianza del PSR 20142020, si è provveduto alla consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 20072013 per la valutazione dei criteri di selezione dei bandi condizionati, tra cui anche i criteri di cui al presente bando emanati prima dell'approvazione del PSR 2014/2020;

Considerato che il procedimento di consultazione del C.d.S. si è concluso il giorno 10 aprile 2015; Essendo comunque necessario che il Comitato di Sorveglianza del PSR 20142020, una volta insediato, provveda all'esame dei criteri di selezione del presente bando condizionato, al fine di esprimere il proprio parere;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 04 maggio 2015 "Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: disposizioni per l'attivazione e gestione del bando condizionato "Pacchetto Giovani", con la quale sono state approvate le disposizioni generali e specifiche per dare l'avvio al suddetto bando e con la quale inoltre sono state stanziate risorse pari a 40 milioni di €;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 27 aprile 2015 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana: disposizioni per l'attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di filiera - PIF", ed in particolare l'allegato B dal titolo "Disposizioni specifiche per le sottomisure collegate al bando condizionato "progetti integrati di Filiera - PIF" che detta disposizioni

specifiche anche per le sottomisure attivate nel bando Pacchetto Giovani";

Preso atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 4 maggio 2015 dà mandato al Responsabile del Settore Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari di procedere alla predisposizione, secondo le direttive contenute nell'Allegato A di questa delibera, del bando "Pacchetto Giovani";

Richiamata dalla citata Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 4 maggio 2015 la condizione di subordinazione dell'approvazione della graduatoria derivante dal bando Pacchetto Giovani sia alla approvazione definitiva del PSR della Toscana 2014/2020 da parte della Commissione Europea e all'esame dei criteri di selezione utilizzati da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 una volta insediato, in modo che dal citato bando non possano derivare oneri a carico del bilancio regionale in caso di mancata approvazione della proposta di PSR da parte della predetta Commissione e di mancata valutazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)3507 final del 26 maggio 2015 che approva il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Considerato necessario subordinare l'approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l'assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle seguenti condizioni:

- presa d'atto da parte della Giunta Regionale del testo definitivo del PSR 20142020 così come approvato dalla CE;
- esame dei criteri di selezione utilizzati, da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014 2020, una volta insediato;

Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, Bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2015" contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso ai contributi previsti nel PSR 20142020, per la presentazione del Pacchetto Giovani;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l'approvazione del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2015";

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, Bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2015";

2. Di subordinare l'approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l'assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle seguenti condizioni:

- presa d'atto da parte della Giunta Regionale del testo definitivo del PSR 20142020 così come approvato dalla CE;
- esame dei criteri di selezione utilizzati da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR 20142020, una volta insediato; in modo che non possano derivare oneri a carico del bilancio regionale, in caso di mancato esame dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Roberto Pagni

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Reg. (UE) 1305/2013

BANDO
"Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori"
Pacchetto Giovani
Annualità 2015

1. Definizioni

2. Denominazione e finalità del Pacchetto Giovani

3. Soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto e condizioni di ammissibilità al sostegno

3.1 Soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto

3.2 Condizioni di ammissibilità al sostegno

3.3 Possesso delle Unità Produttive

4. Criteri di selezione

5. Premio all'avviamento

6. Il Piano Aziendale e sottomisure attivate

6.1 Durata e descrizione del Piano aziendale

6.2 Specifiche relative agli investimenti delle sottomisure attivate

6.3 Cantierabilità degli investimenti

6.4 Intensità del sostegno delle sottomisure attivate

6.5 Minimali e massimali delle sottomisure attivate

6.6 Revisione del Piano Aziendale

7. Norme generali per l'ammissibilità/non ammissibilità delle spese

7.1 Introduzione

7.2 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

7.2.1 Premessa

7.2.2 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

delle sottomisure attivate .....

7.2.3 Imputabilità, pertinenza e congruità .....

7.2.4 Verificabilità e controllabilità .....

7.2.5 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento .....

7.3 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa .....

7.3.1 Premessa .....

7.3.2 Investimenti materiali .....

7.3.3 Investimenti immateriali .....

7.3.4 Acquisto dei terreni .....

7.3.5 IVA e altre imposte e tasse .....

7.3.6 Spese generali .....

7.3.7 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità .....

7.3.8 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione .....

7.4 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni .....

7.5 Localizzazione degli investimenti materiali .....

7.6 Localizzazione degli investimenti immateriali .....

7.7 Limitazioni all'ammissibilità degli investimenti per le sottomisure attivate .....

7.7.1 Norme di protezione ambientale .....

7.7.2 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili .....

8. Specifiche per l'ammissibilità degli investimenti per le sottomisure attivate.

8.1 Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" .....

8.1.1 Denominazione e finalità della sottomisura .....

8.1.2 Condizioni di accesso .....

8.1.2.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola .....

8.1.2.2 Settori di intervento .....

8.1.2.3 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli .....

8.1.3 Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili .....

8.1.3.1 Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.2 "Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane" .....

8.1.3.2 Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5 "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole" .....

8.1.3.3 Limitazioni collegate agli investimenti .....

8.1.3.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva 32

8.1.4 Interventi/spese non ammissibili

8.2 Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"

8.2.1 Denominazione e finalità della sottomisura

8.2.2 Condizioni di accesso

8.2.2.1 Principalità dell'attività agricola

8.2.3 Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

8.2.3.1 Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.1
8.2.3.2 Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.2
8.2.3.3 Limitazioni collegate agli investimenti

9. Impegni

9.1 Impegni comuni a tutte le sottomisure

9.2 Impegni specifici sottomisura 6.1

9.3 Impegni specifici per le sottomisure attivate (4.1 e 6.4)

9.4 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

10. Procedure di attuazione

10.1 Modalità e termini per la presentazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di aiuto

10.2 Formazione della graduatoria

10.3 Presentazione del completamento della domanda di aiuto ed emissione del contratto per l'assegnazione del contributo

10.4 Correzione di errori palesi

10.5 Fasi del procedimento

11. Risorse finanziarie

12. Monitoraggio

13. Rinvio al Documento di Attuazione Regionale

1. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione	Regione Toscana – Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze" – Area di Coordinamento "Sviluppo rurale"
Beneficiario	Soggetto ammesso a finanziamento con la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno
Completamento domanda di aiuto	L'insieme della documentazione che il beneficiario invia al soggetto competente dell'istruttoria, successivamente all'approvazione della graduatoria, comprendente tutti gli elementi utili alla verifica dei requisiti di accesso, delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto
Contratto per l'assegnazione dei contributi	Atto stipulato fra richiedente e soggetto competente dell'istruttoria con il quale viene assegnato il premio e il contributo alle sottomisure attivate e vengono riepilogate le regole che normano i rapporti e gli impegni tra le parti
Contributo alle sottomisure attivate	Sostegno riconosciuto al beneficiario del Pacchetto Giovani con riferimento alle sottomisure attivate
Decorrenza dell'insediamento	La data in cui inizia l'insediamento che coincide con l' attribuzione della Partita IVA agricola
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale –per definire gli aspetti tecnico amministrativi per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria. Verranno approvati successivamente all'adozione formale del PSR 2014/2020
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda che il beneficiario presenta all' autorità competente per ottenere il pagamento
Giovane agricoltore	Una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art.2 lett. n del Reg. UE 1305/2013)
Insediamento	Processo che inizia nel momento in cui il giovane agricoltore acquisisce per la prima volta la Partita IVA agricola e si conclude con l'attuazione del Piano aziendale
Insediamento plurimo	Insediamento di più giovani nell'ambito della stessa società
Micro impresa	Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione è l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
Sottomisura/tipo di operazione	Classi di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013) così come individuate alla Parte V dell'Allegato I del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n. 1303/2013)
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Pacchetto Giovani	Modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" che consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all'avviamento e del contributo sulle sottomisure attivate
Piano aziendale	Piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente alla domanda di aiuto da cui emerga la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa e il piano degli investimenti relativi alle sottomisure attivate

Piccola impresa	Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
Premio all'avviamento	Sostegno erogato con la sottomisura 6.1 quale aiuto all'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori
PSR 2014/2020 della Regione Toscana	Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)3507, di seguito indicata come PSR
Richiedente	Soggetto che presenta domanda di aiuto
Soggetto competente dell'istruttoria	Soggetto che sarà individuato con l'adozione di successivi atti regionali emanati al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015
Sostegno	L'insieme del premio all'avviamento e del contributo alle sottomisure attivate
Ufficio responsabile dell' approvazione della graduatoria	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)- Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale
Unità Produttive (UP)	Unità Produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, classificate ai sensi del D.P.R. 503/1999, in funzione delle finalità, in: • unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali; • unità produttive specifiche (UPS) quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF)

2. Denominazione e finalità del Pacchetto Giovani

La sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" – Pacchetto Giovani (art.19, comma 1, lett. a) i) del Reg. UE n.1305/2013) è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale con l'obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori.
Con la sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori", in modalità Pacchetto Giovani, si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente di ottenere un premio per l'avviamento dell'attività agricola e dei contributi agli investimenti attraverso l'attivazione obbligatoria di almeno uno fra i seguenti tipi di operazione del Programma di Sviluppo Rurale:

- **Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti alle aziende agricole":**
  - **tipo di operazione 4.1.2** "Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore";
  - **tipo di operazione 4.1.5** "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole".

- **Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole":**
  - **tipo di operazione 6.4.1** "Diversificazione delle aziende agricole";
  - **tipo di operazione 6.4.2** "Energia derivante da fonti rinnovabile nelle aziende agricole.

Le norme che disciplinano i singoli tipi di operazione attivati nel Pacchetto Giovani sono contenute nei paragrafi 6, 7, 8 e 9 del presente documento.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto e condizioni di ammissibilità al sostegno

3.1 Soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto

Il sostegno al Pacchetto Giovani di cui alla Sottomisura: 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in forma singola (ditta individuale) o associata (società di persone, società di capitale e cooperative agricole di conduzione) e che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i seguenti requisiti:

A. hanno un'**età compresa fra i 18 anni** (compiuti) **e i 40 anni** (non compiuti);

B. presentano un **piano aziendale** di cui al paragrafo 6 del presente documento;

C. si impegnano ad essere conformi alla definizione di "**agricoltore attivo**" di cui all'art. 9 del REG (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento e comunque non oltre la conclusione del piano aziendale qualora questa sia precedente al suddetto termine;

D. possiedono o si impegnano ad acquisire adeguate **qualifiche e competenze professionali** entro la data di conclusione del piano aziendale.
Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità:

1) qualifiche e competenze professionali possedute precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto:

a) esperienza almeno biennale, per un minimo di 104 giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto, come coadiuvanti familiari o lavoratori agricoli subordinati con inquadramento non inferiore ad operaio qualificato oppure

b) esperienza, ai sensi del punto a), di almeno un anno, accompagnata dalla frequenza di corsi di formazione della durata minima di 50 ore, sostenuti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto o successivamente alla presentazione della stessa attinenti per materia alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

2) qualifica e competenza professionale posseduta precedentemente o successivamente alla presentazione della domanda di aiuto:

a) titolo di studio, quale laurea specialistica, laurea magistrale, laurea triennale, diploma universitario o diploma di scuola media superiore, attinente il settore agrario, zootecnico o forestale oppure

b) attestato di frequenza di uno o più corsi professionali in materie attinenti il settore agrario, zootecnico, forestale o la gestione dell'impresa agricola della durata complessiva di almeno 100 ore svolte da soggetti accreditati ai sensi della normativa vigente. Tali corsi devono essere stati sostenuti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto o successivamente alla stessa.

3) Qualifiche e competenze professionali possedute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto:

a) esame ai sensi della L.R. n. 45 del 27/07/2007 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 18 febbraio 2008 n. 6/R);

E. si impegnano a diventare **imprenditore agricolo professionale** (iscrizione non a titolo provvisorio) ai sensi della L.R. 27/07/2007 n.45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e del relativo Regolamento di attuazione n. 6/R del 18/02/2008 entro la data di conclusione del piano aziendale;

F. si insediano in **un'azienda agricola che**, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, **al momento della presentazione della domanda**, **ha la potenzialità di raggiungere una dimensione espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro.** In caso di insediamento plurimo la soglia minima è da considerarsi riferita ad ogni singolo giovane che si insedia. Il dimensionamento in termini di standard output è determinato

nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Toscana. Con apposito atto del dirigente sono definiti i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento non ricomprese nella suddetta tabella, attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie;

G. **si insediano per la prima volta** in qualità di capo azienda **nei 6 mesi precedenti alla presentazione** della domanda di aiuto. Nel caso di ditta individuale, la data di insediamento in qualità di capo azienda coincide con la data di attribuzione della partita IVA. Nel caso di insediamento plurimo detta data coincide con la data di attribuzione della partita IVA alla società anche nel caso in cui il giovane sia entrato successivamente a far parte della compagine sociale**.**

L'insediamento può avvenire in una delle seguenti modalità:

a) Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione

b) Socio, amministratore e legale rappresentante di società agricola di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola
Nel caso di insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun giovane che si insedia deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale.

c) Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola
Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun giovane che si insedia deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno avendo sottoscritto una quota del capitale sociale.

Per essere considerate di nuova costituzione le società/cooperative devono aver acquisito per la prima volta la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

In caso di insediamento in società di persone, di capitale o cooperative deve essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei giovani che si insediano sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori (questi ultimi indipendentemente dalla richiesta o meno di contributo). Nei casi di società costituite da soci giovani e soci non giovani (40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto), quest'ultimi non devono assumere né la qualifica di amministratore né quella di legale rappresentante.

In tutti i casi (a,b,c) il giovane, precedentemente all'insediamento, non deve aver acquisito la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di amministratore né di legale rappresentante in una società di persone, società di capitale o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

3.2 Condizioni di ammissibilità al sostegno

I soggetti di cui al precedente paragrafo 3.1 devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;

2. non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società semplice; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico);

4. essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente (per contributi superiori ai 150.000 €);

5. rientrare nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

6. nel caso di attivazione della sottomisura 6.4: non essere beneficiario di altri aiuti concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso; se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

7. nel caso di attivazione della sottomisura 6.4: essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

8. nel caso di attivazione del tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" e limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche finalizzate all'incremento delle attività stesse o in caso di agriturismo non ancora in esercizio: di presentare entro la data di completamento della domanda di aiuto, la nuova relazione agrituristica di cui all'art. 7 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" redatta sul sistema informativo di ARTEA, con esito positivo, nella quale sono comprese le attività richieste a finanziamento, impegnandosi a presentare la nuova SCIA entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.

Limitatamente al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), il requisito deve essere posseduto e verificato con riferimento al momento del contratto per l'assegnazione del contributo e prima della liquidazione del saldo degli aiuti. L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata, da parte del soggetto competente per l'istruttoria, al beneficiario e segnalata nell'atto di

approvazione dell'elenco di liquidazione; ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti (cosiddetta compensazione) di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013.
Limitatamente ai punti 2), 3), 5), 6) e 8) i requisiti devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento del contratto per l'assegnazione del contributo e prima della liquidazione del saldo degli aiuti.
Il requisito di accesso di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato prima della conclusione dell'istruttoria di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo, ecc.).
Il requisito di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato prima del contratto per l'assegnazione degli aiuti, tranne nel caso di aiuti dei quali si viene a conoscenza successivamente.
Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di accesso di cui ai punti dal 2) all'8) sopra descritte porta sempre all'esclusione della domanda.

Oltre a quanto sopra riportato, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

9. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Fanno eccezione gli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva di cui alla sottomisura 4.1 ai quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al paragrafo 8.1.3.4 del presente documento.

Il requisito di cui alla lettera 9) deve essere posseduto e verificato con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

3.3 Possesso delle Unità Produttive

Possono essere ammessi al sostegno previsto dal Pacchetto Giovani gli interventi che ricadono nell'intero territorio regionale e rispondono a quanto previsto nei paragrafi 7.5 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 7.6 "Localizzazione degli investimenti immateriali" del presente documento.
Nel piano aziendale devono essere indicate una o più Unità Produttive dove avviene l'insediamento e le singole particelle che le compongono, specificando una Unità Produttiva principale di riferimento per la presentazione della domanda di aiuto.
Qualora gli investimenti ricadano anche su Unità Produttive diverse da quella di riferimento è necessario che tale circostanza sia specificata nel piano aziendale.

Il possesso delle Unità Produttive (con i titoli definiti dal Decreto di Artea n.32/2015 e dalla circolare di Agea n. ACIU.2012.90 del 29.02.2012 e s.m.i reperibile sul sito www.artea.toscana.it) deve essere dimostrato al momento della presentazione del completamento della domanda di aiuto procedendo ad aggiornare il fascicolo aziendale se necessario. La verifica viene fatta prima del contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo al momento del completamento e non alla domanda d'aiuto) e prima della liquidazione del saldo.

Le modifiche apportate alle Unità Produttive in termini di particelle indicate nel piano aziendale dal momento della presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di presentazione del completamento della domanda di aiuto sono valutate in fase istruttoria di ammissibilità.
Le modifiche apportate successivamente al suddetto termine e fino allla liquidazione del saldo degli aiuti, sono valutate in fase di istruttoria di pagamento.
In tutti i casi, le modifiche eventualmente apportate alle Unità Produttive sono accolte a condizione che sia mantenuta la coerenza complessiva del piano ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione.

Con riferimento al possesso dei **beni immobili** collegati agli investimenti (nel caso di investimenti in fabbricati, miglioramenti fondiari, immobilizzazioni, ecc.) il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento, deve produrre titoli che indicano il possesso di tali beni immobili per almeno 5 anni

dalla data di presentazione della domanda di pagamento, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 7.3.8 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del presente documento.

Il possesso delle altre particelle che compongono le Unità Produttive dal momento della presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo 7.3.8 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del presente documento, può variare ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

4. Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

Macro-criterio	Specifiche	Punti
I **Territorio**	a) UP ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zone C2, D e zone montane	**10**
	b) UP ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C1	**6**
	c) UP ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zone Natura 2000, aree protette e aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004	**7**
	Il punteggio di cui alle lettere a) o b) si può cumulare con il punteggio di cui alla lettera c)	
II **Genere Femminile**	a) per ciascun giovane che si insedia di genere femminile	**2**
	Il punteggio è attribuito fino ad un **massimo di 5 punti** nel caso di insediamento in società anche in forma cooperativa	
III **Settori/Attività Prioritari**	a) almeno il 30% dello Standard Output totale dell'azienda, risultante dal piano aziendale, è riferito ad uno o più delle seguenti filiere: • bovina • ovi- caprina; • olivicola	**10**
	b) Standard Output totale risultante dal piano aziendale, inferiore a 50.000 euro	**5**
	c) nell'operazione 6.4.1 il richiedente sostiene investimenti nelle attività sociali per un importo minimo di 5.000 euro	**5**

	d) nell'operazione 4.1.2 almeno il 35% degli investimenti complessivi oppure 30.000 euro, sono destinati all'acquisto di macchine, attrezzature e impianti tecnologici	**5**
Totale		**47 (massimo)**

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, posseduti e verificati al momento della presentazione del completamento della domanda di aiuto e, limitatamente ai criteri "Settori/attività prioritari" III a), III c) e III d), posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.
A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. In caso di insediamento plurimo viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani che si insediano.

5. Premio all'avviamento

L'entità del premio all'avviamento è fissata in 40.000 euro per ciascun giovane che si insedia o in 50.000 euro nel caso di insediamento in aziende ricadenti completamente in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art.32 del Reg.(UE) n.1305/2013.
In caso di insediamenti plurimi sono erogati fino ad un massimo di cinque (5) premi con la presentazione di un unico piano aziendale.
In questo caso il premio erogato alla società oggetto di insediamento corrisponde alla somma dei premi che spettano a ciascun giovane che si insedia.
In caso di insediamento plurimo è possibile la rinuncia da parte di uno o più giovani: in questo caso i soci rimanenti devono rimodulare il piano aziendale, nel rispetto dei requisiti di accesso e delle soglie di investimento; la domanda deve mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza.

Il premio all'insediamento viene erogato in due tranche:
- la prima, pari al 70% dell'importo del premio (28.000 euro oppure 35.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) viene liquidato dopo il contratto per l'assegnazione di contributi previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore dell'importo del premio richiesto (art. 63 del Reg(UE) 1305/2013) presentata conformemente al modello approvato da ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- la seconda, pari al 30% dell'importo del premio (12.000 euro oppure 15.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) a saldo, condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale.

Trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non è richiesta la rendicontazione del premio ma solo degli investimenti e/o spese collegate alle singole sottomisure attivate con il Pacchetto Giovani ed indicate nel piano aziendale.

6. Il Piano Aziendale e sottomisure attivate

6.1 Durata e descrizione del Piano aziendale

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve presentare un piano aziendale della durata massima di 30 mesi il cui inizio decorre dalla data di stipula del "contratto per l'assegnazione dei contributi", ad eccezione del caso in cui il giovane abbia iniziato prima del suddetto termine le attività relative agli investimenti programmati nel piano. In questo ultimo caso l'inizio del piano aziendale decorre dalla data dell'inizio delle attività come definita nel paragrafo 7.2.2 del presente documento. La durata del piano aziendale può essere prorogata su richiesta dell'interessato per non più di 6 mesi.
Il piano aziendale si compone delle seguenti sezioni:

- descrizione del soggetto richiedente con indicazione, nel caso di società, dell'elenco dei giovani agricoltori che richiedono il sostegno;
- capacità professionale ed eventuale fabbisogno formativo di ciascun giovane;
- piano colturale e calcolo dello standard output;
- descrizione degli investimenti con riferimento alle sottomisure attivate;
- descrizione della situazione iniziale dell'azienda agricola;
- descrizione degli obiettivi e delle tappe essenziali per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
- descrizione delle azioni per lo sviluppo delle attività dell'azienda con riferimento al piano degli investimenti e alle azioni inerenti la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;
- prospetti economico-finanziari (fonti di finanziamento e conto economico previsionale).

In caso di insediamento plurimo si prevede la presentazione di un unico piano aziendale.

6.2 Specifiche relative agli investimenti delle sottomisure attivate

Le tipologie degli investimenti ammissibili e dei relativi costi, previste nel piano aziendale, sono indicati al paragrafo 8 "Specifiche per l'ammissibilità degli investimenti per le sottomisure attivate" del presente documento.
Con riferimento alle norme generali sulle condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa, di decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 7 "Norme generali per l'ammissibilità/non ammissibilità delle spese".

6.3 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione delle domanda di aiuto non è richiesta la cantierabilità degli investimenti ovvero non è richiesta l'acquisizione preventiva dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi.

6.4 Intensità del sostegno delle sottomisure attivate

L'intensità del sostegno per le sottomisure attivate è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura/ Operazione	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Sottomisura 4.1 Tipo di operazione 4.1.2 Tipo di operazione 4.1.5	Contributo in conto capitale [1]	**50%** per investimenti riguardanti esclusivamente **l'attività di produzione** di prodotti agricoli, con una maggiorazione del: - **10%** in caso di investimenti realizzati in aziende [2] con superficie condotta che ricade completamente in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013. **40%** per investimenti utilizzabili in modo esclusivo o parziale per le **attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti appartenenti all'Allegato I del Trattato.**
Sottomisura 6.4 [3] Tipo di operazione 6.4.1 Tipo di operazione 6.4.2	Contributo in conto capitale [1]	**50%** con una maggiorazione del: - **10%** in caso di investimenti realizzati in aziende [2] con superficie condotta che ricade completamente in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 Nel caso di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, di cui al tipo di operazione 6.4.2, la percentuale di contribuzione riconosciuta è pari al **30%** del costo dell'investimento ammissibile se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 1) beneficiano della tariffa incentivante prevista dalla normativa nazionale vigente; 2) sono rispettati i criteri previsti dalla normativa nazionale in merito alla cumulabilità fra tariffa incentivante e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto.

[1] Nelle sottomisure 4.1 - 6.4, sarà possibile utilizzare, in combinazione o in alternativa ai contributi in conto capitale previsti, i seguenti strumenti finanziari, se le procedure amministrative definite dall'Autorità di gestione necessarie per la loro attivazione saranno completate prima della scadenza per il completamento della domanda di aiuto:
- prestiti agevolati
- rilascio di garanzie agevolate.
In tal caso il sostegno complessivamente fornito deve comunque rimanere all'interno del tasso di sostegno (in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL) indicato nella tabella di cui sopra per le specifiche sottomisure/operazioni.

[2] Con il termine "aziende" si intendono tutte le "Unità Tecniche" ubicate in Toscana come definite dal DPR n. 503 del 1/12/2009 usate per attività agricole e gestite da un agricoltore.

[3] Il sostegno è concesso secondo il "De minimis extragricolo" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento. L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto presentata conformemente al modello approvato da ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

6.5 Minimali e massimali delle sottomisure attivate

Per ciascun giovane che si insedia è prevista una soglia minima pari a 50.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani (4.1 e 6.4) ed indicate nel piano aziendale.

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per le sottomisure attivate (4.1 e 6.4) per ogni giovane che si insedia, non può essere superiore a 130.000 euro.
Per ciascuna delle singole sottomisure attivate l'importo minimo del contributo concedibile è pari a 5.000 euro.

6.6 Revisione del Piano Aziendale

E' ammessa la revisione del piano aziendale in conseguenza di varianti in corso d'opera o adattamenti tecnici degli investimenti previsti nelle sottomisure attivate.
Le revisioni del piano aziendale che comportano spostamenti degli investimenti da un tipo di operazione ad un altro sono ammissibili se comunicate entro la presentazione del completamento della domanda di aiuto. Successivamente a tale termine le suddette modifiche non sono più ammissibili.
Sono considerati adattamenti tecnici le revisioni degli investimenti previsti nel piano aziendale di importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa. Tali modifiche sono eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale al soggetto competente per l'istruttoria che ne valuterà l'ammissibilità.
Sono considerate varianti in corso d'opera le revisioni degli investimenti previsti nel piano aziendale di importo uguale o superiore al 25% del totale della spesa ammessa. Il beneficiario può presentare richiesta di autorizzazione della variante in corso d'opera all'ente competente per l'istruttoria allegando una relazione che ne illustri i motivi. La variante in corso d'opera può comunque essere realizzata senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del beneficiario che è tenuto a darne comunicazione nella domanda di pagamento al soggetto competente per l'istruttoria che ne valuta l'ammissibilità.
Le revisioni agli investimenti sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e rispettino per ciascun giovane che si insedia la soglia minima pari a 50.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani ed indicate nel piano aziendale.
Qualora le revisioni comportino una modifica dei punteggi di priorità sono ammissibili se garantiscono il permanere della domanda fra quelle finanziabili. Le revisioni ammesse che comportano una riduzione della spesa o le revisioni non ammissibili, determinano una riduzione del contributo ammesso. Le revisioni che comportano un aumento della spesa, non prevedono un aumento della spesa riconoscibile e il differenziale tra spesa inizialmente riconosciuta e la spesa a seguito di revisione è totalmente a carico del beneficiario.

7. Norme generali per l'ammissibilità/non ammissibilità delle spese

7.1 Introduzione

L'art. 65 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), dispone che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel suddetto regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo o sulla base degli stessi".

In attuazione della citata disposizione, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni unionali in materia.

7.2 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

7.2.1 Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'intervento da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare alcuni aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per dichiararla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata;
5. pagata dal beneficiario.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 65 c. 11 del Reg. (UE) n. 1303/13 "un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento e per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma". L'art. 30 c.1 del Reg. (UE) 1306/13 stabilisce che le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

7.2.2 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività delle sottomisure attivate

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.) che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.
L'inizio delle attività deve decorrere a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto e deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
f) nel caso di acquisto di terreni, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

7.2.3 Imputabilità, pertinenza e congruità

"... Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 ." (art. 60, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/13).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di interventi che sono stati riconosciuti ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

7.2.4 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62 c.1, dispone che "gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili ... ".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario; ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili aventi forza probante equivalente. **Inoltre, il pagamento deve essere effettuato da un conto intestato al beneficiario**.

Nel caso in cui i giustificativi di pagamento siano "carta di credito o bancomat" e/o "Assegno bancario con la dicitura *non trasferibile*" (di cui al successivo paragrafo 7.2.5, punti b) IV e b) V), il pagamento deve essere effettuato da un conto corrente individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto, salvo successive variazioni che devono essere comunicate.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eligibilità delle spese, definita nel Contratto per l'assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Ai sensi della lettera c.i) del comma 1 dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/13 i beneficiari sono tenuti ad adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato.

7.2.5 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato e per soddisfare quanto richiesto alla lettera c.i) del comma 1 dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/13, deve:

a) produrre ciascun documento di spesa (fatture o documenti equivalenti) fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell' IVA;
- data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
- dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA);

b) produrre i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

I. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione rilasciata dall'istituto di credito dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, con la descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n. ……, fattura n. ..., del ……, della ditta ……);

- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
- Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA).

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

II. Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata con la ricevuta del bollettino. Nel bollettino devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo), il Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA);

III. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata con la ricevuta del vaglia postale. Nel vaglia devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo), il Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA);

IV. Carta di credito e bancomat: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità può essere accettata a condizione che il beneficiario produca la copia dell'estratto del conto corrente individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto , salvo successive variazioni che devono essere comunicate. **Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate**.

V. Assegno bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto del conto corente individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Sempre in sede di rendicontazione deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

VI. Assegno circolare con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

VII. Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare gli originali delle fatture, della documentazione contabile equivalente e delle ricevute dei pagamenti, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014/2020, il relativo CUP e l'importo dell'investimento ammesso a saldo, se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli.

7.3 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

7.3.1 Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa unionale a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento unionale di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabilite.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa unionale ad essa riferibile.

Per essere sottoposte a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente.

7.3.2 Investimenti materiali

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2.e del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/14, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, il cui costo superi singolarmente l'importo di 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere presentati al completamento della domanda di aiuto.

Per i beni il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000 €, IVA esclusa, è sufficiente la presentazione di un solo preventivo. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di evitare di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti; sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezzari di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto (DGR 595 del 18 maggio 2015);
- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- altri prezzari adottati dalla Regione Toscana e inerenti le voci di spesa oggetto della domanda di aiuto.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezzari di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc).

7.3.3 Investimenti immateriali

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) superiori a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e, quando pertinente, da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, **non può essere superiore al 25% dell'intero investimento materiale**.

7.3.4 Acquisto dei terreni

L'art. 69, comma 3, punto b) del Reg. (UE) n. 1303/13 dispone che l'acquisto dei terreni non edificati e di terreni edificati è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% della spesa totale ammissibile della operazione considerata...."

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
b) dall'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o di un organismo debitamente autorizzato si dimostrati che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore al valore di mercato, quest'ultimo corrisponde con l'importo massimo ammissibile.

7.3.5 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 69, comma 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/13, dispone che non è ammissibile a contributo dei fondi SIE "l'imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA".

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

7.3.6 Spese generali

L'art. 45, 1° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)".

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo fissato in ciascuna sottomisura di cui al successivo paragrafo 8, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di cui all'art. 45 comma 2 lettera b); inoltre, sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nelle disposizioni specifiche delle singole schede di misura i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 7.3.7 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità", le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti collegati purchè sia comunque garantito il rispetto, sul totale degli investimenti complessivi realizzati, della percentuale prevista per le spese generali dalle singole misure.

7.3.7 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € o che non rientrano nel successivo punto b), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2) per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) affiggere una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni entro la data della presentazione della domanda di pagamento per gli investimenti finanziati.

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo dell'Unione Europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eligibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

7.3.8 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/13 dispone che "Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono soddisfatti ..."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale all'azienda beneficiaria; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le specifiche di cui al precedente paragrafo 3.3 "Possesso delle Unità Produttive" del presente documento.

Durante il periodo di non alienabilità il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso, con le modalità previste dal citato articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/13. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;

- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nelle specifiche delle singole sottomisure/operazioni di cui al paragrafo 8 del presente documento o nei Documenti attuativi regionali, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Nei Documenti attuativi regionali, che verranno approvati successivamente all'adozione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, saranno regolamentati i casi di subentro nel possesso del bene successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

7.4 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Oltre a quanto indicato come spese non ammissibili nell'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/13 (interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale; Imposta sul Valore Aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale") e salvo quanto indicato nelle disposizioni specifiche per le singole sottomisure/operazioni di cui al successivo paragrafo 8, non sono ammissibili anche:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- l'acquisto di fabbricati;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini del presente documento non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
  a) la modifica di porte e pareti interne;
  b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
  d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
- investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
- i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- i costi del personale dipendente del beneficiario;
- spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche per le singole sottomisure/operazioni di cui al successivo paragrafo 8;
- per gli investimenti, l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole, forestali e agroalimentari con una potenza degli impianti fino ad 1MW. Non sono ammissibili impianti di potenza superiore.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13, non è ammissibile l'acquisto di: diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1 lettera b, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate spese ammissibili.

7.5 Localizzazione degli investimenti materiali

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Fanno eccezione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, la cui collocazione può avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva o dell'unità locale.

7.6 Localizzazione degli investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

7.7 Limitazioni all'ammissibilità degli investimenti per le sottomisure attivate

7.7.1 Norme di protezione ambientale

1. Tutti gli interventi sostenuti dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;

b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 49/95 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

2. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

7.7.2 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;

2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013);

3. i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

4. la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese, fatto salvo prescrizioni più restrittive inserite nelle singole misure;

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento, risultante dalla documentazione presentata in fase di completamento e in domanda di pagamento.

8. Specifiche per l'ammissibilità degli investimenti per le sottomisure attivate

Per le singole sottomisure/operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate e, se non diversamente previsto, quanto indicato nei paragrafi precedenti.

8.1 Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole"

8.1.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura: "4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" - art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Nell'ambito della sottomisura sono attivabili i seguenti tipi di operazione:

- 4.1.2 "investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore" (di seguito "tipo operazione 4.1.2");

- 4.1.5 "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole" (di seguito "tipo operazione 4.1.5").

La sottomisura, attivata nell'ambito del Pacchetto Giovani, è finalizzata a sostenere gli investimenti, materiali ed immateriali, che concorrono a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola in cui si insedia un giovane agricoltore.

8.1.2 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno, i richiedenti devono soddisfare, oltre a quanto previsto nei paragrafi 3 "Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso" del presente documento, anche le condizioni di cui ai seguenti paragrafi:

8.1.2.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:
a) investimento ammissibile per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.
Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato e soddisfatto al momento del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti elencati nei successivi paragrafi 8.1.3.1 e 8.1.3.2 riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.
Nella relazione presentata al completamento, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

8.1.2.2 Settori di intervento

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggere; ortofrutticoli compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione, incluse le "tartufaie coltivate" ai sensi della L.R. 50/95 realizzate in terreni agricoli e soggette a pratiche agronomiche; tabacco.

8.1.2.3 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo 8.1.2.2 "Settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (includendo in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti del o dei settori interessati dall'investimento.

8.1.3 Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

8.1.3.1 Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.2 "Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane"

Gli investimenti e i costi ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.0 ACQUISTO TERRENI (miglioramento del rendimento economico)

Il costo ammesso a contributo per l'acquisto dei terreni è ammesso per un importo massimo del 10% calcolato sul totale delle spese ammesse a contributo del presente tipo di operazione con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.
L'investimento per essere ammissibile deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 7.3.4 "Acquisto terreni" del presente documento.

A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Negli investimenti di seguito elencati, suddivisi per ambito produttivo, è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) le produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) le produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) la trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale) ai fini del.

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione; l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura; gli investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura).

A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI (miglioramento ambientale)

A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI (miglioramento ambientale) (solo se sono rispettate le norme minime);

A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE (miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale) (solo se sono rispettate le norme minime)

Ai fini della sottomisura si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da destinare eventualmente nel riuso per le attività aziendali; è comunque escluso l'utilizzo per scopi irrigui.

Gli interventi di **miglioramento** comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite, la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al **trattamento delle acque riciclate** vi rientrano i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle stesse (ad esempio gli impianti di potabilizzazione, di fitodepurazione) o mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed).

Sono inclusi gli investimenti nella reti di adduzione e distribuzione delle acque riciclate/trattate.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti finalizzati in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;

- miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduazioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;
- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto, officinali, aromatiche, da fronda e/o da fiore reciso;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Dalle specie vegetali poliennali sono escluse la vite, le short rotation o più in generale quelle destinate alla produzione di biomassa. Sono esclusi gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del paragrafo 8.1.4).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale):

- realizzazione di muretti a secco;
- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) infrastrutture aziendali (miglioramento del rendimento economico - ottimizzazione dei fattori di produzione):

- viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali;
- elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale, dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comprese l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili, a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati. Le dotazioni aziendali sono destinate alle seguenti attività produttive:

1) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici):

- trattrici;
- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, impianti tecnologici ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni colturali, di raccolta, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione per il comparto florovivaistico;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;

- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture permanenti (escluso materiale di consumo) per serre mobili e per copertura e ombreggiamento;
- recinti mobili sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo).

2) di allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchine e impianti tecnologici per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- attrezzature per l'apicoltura (con esclusione di arnie, di macchine, di attrezzature e di materiale vario, utilizzati per l'esercizio del nomadismo; allestimento di autocarri);
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori, manufatti e recinzioni antipredazione;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- altre macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) di trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchinari, impianti tecnologici ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE;
- macchinari, impianti tecnologici ed attrezzature per la conservazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- macchinari, impianti tecnologici ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante, nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- distributori per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. E' ammesso che il distributore possa essere posizionato al di fuori delle Unità Produttive a condizione che, dalla realizzazione dell'investimento fino alla conclusione del periodo di impegno di cui al paragrafo 7.3.8 del presente documento, il richiedente/beneficiario comunichi preventivamente all'ente competente dove è posizionato. Questo obbligo scatta ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati.

A.8 CONTATORI PER IL PRELIEVO DI ACQUA (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 7.3.6 "Spese generali" del presente documento sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

- Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività produttive aziendali.

8.1.3.2 Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5 "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole"

Gli investimenti e i costi ammissibili sono i seguenti:

A) IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI (Miglioramento ambientale)

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, le dotazioni (sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia, accumulatori termici collegati a impianti a biomassa, etc), l'impiantistica, i volumi tecnici purchè tutti collegati a questi impianti. Gli impianti ammissibili sono i seguenti:

1) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biomassa agroforestale;
2) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biogas da effluenti di allevamento;
3) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare;
4) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia eolica.

Il sostegno è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, compreso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali previste al precedente paragrafo 8.1.2.2 "Settori di intervento" a cui vanno aggiunti quelli della famiglia agricola.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto". Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non possono beneficiare della tariffa incentivante o di altre agevolazioni o finanziamenti.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quella definita al paragrafo 7.7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".

B) SPESE GENERALI:

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 7.3.6 "Spese generali" del presente documento sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

- Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo.

8.1.3.3 Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che, soddisfano quanto previsto nel precedente paragrafo 8.1.2 "Condizioni di accesso" e quanto segue:

a) rispettano le disposizioni contenute ai paragrafi e 7 "Norme generali per l'ammissibilità/non ammissibilità delle spese" e 7.7.1 "Norme di protezione ambientale" del presente documento;
b) sono inclusi nei precedenti paragrafi 8.1.3 "Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili";
c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo 8.1.2.2 "Settori di intervento";
d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
e) sono conformi alle norme unionali, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle Unità Produttive previste nel piano aziendale;
g) sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari;
h) nel caso di generatori di calore, il valore minimo di rendimento di combustione è quello definito al paragrafo 7.7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili" del presente documento;
i) nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, il calore dissipato non è superiore a quanto definito al paragrafo 7.7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili" del presente documento;
l) nel settore viticolo, con limitazione esclusiva alla produzione primaria, sono ammissibili unicamente gli investimenti in macchine e attrezzature per la gestione/esecuzione delle operazioni colturali del vigneto e di raccolta delle uve.

8.1.3.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto alla data di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento deve dichiarare quanto segue:

1) con riferimento all'OCM ortofrutta:

a) essere socio diretto od indiretto di una OP con PO approvato, oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP senza PO approvato, oppure di non essere socio di una OP;
b) che non ha richiesto e non richiederà, per lo stesso investimento, di altri finanziamenti.

2) con riferimento all'OCM olio di oliva:

a) essere socio diretto od indiretto di una OP, oppure di non essere associato ad una OP dell'olio di oliva;
b) che non ha richiesto e non richiederà, per lo stesso investimento, di altri finanziamenti.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per uno stesso investimento, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi.

Tali verifiche riguardano gli investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva.

L'ammissibilità al sostegno dei suddetti investimenti e il successivo pagamento del contributo avvengono se il soggetto non ha richiesto e non richiederà il contributo, per i medesimi investimenti, a valere sull'OCM.

Il mancato rispetto di tali criteri comporta l'esclusione dal sostegno o la revoca del contributo concesso nella sottomisura per gli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva.

8.1.4 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 7.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del presente documento, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
2. acquisto di barriques;
3. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
4. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
5. strutture destinate alla rimessa di macchine e attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta;
6. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
7. interventi finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola, ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
8. opere o investimenti in macchine, attrezzature, impianti riferiti ad Unità Produttive/ Unità Produttive Specifiche diverse da quelle indicate nel piano aziendale;
10. la realizzazione di drenaggi;
11. acquisto di arnie, di macchine, di attrezzature e di materiale vario, utilizzati per l'esercizio del nomadismo; allestimento di autocarri;
13 realizzazione di fondi chiusi (di cui alla L.R. 3/94).

8.2 Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"

8.2.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole" (art. 19, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Nell'ambito della sottomisura sono attivbili i seguenti tipi di operazione:

6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"
6.4.2 "Energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole"

La sottomisura intende incentivare gli investimenti per l'attività di diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, ed aumentando direttamente il reddito delle famiglie agricole.

8.2.2 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare, oltre a quanto previsto ai paragrafi 3 "Soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto e condizioni di ammissibilità al sostegno" del presente documento anche le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

8.2.2.1 Principalità dell'attività agricola

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività extra-agricole. Il mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo 7.3.8 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del presente documento, comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata disgiuntamente per ogni tipo di operazione di cui al precedente paragrafo 2 "Denominazione e finalità del Pacchetto Giovani" secondo una delle seguenti modalità:

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

2) sistema standard:

a) tipo di operazione 6.4.1:

a.1 - se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo: per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della PLV standard dell'Allegato A al regolamento di attuazione della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola si prendono a riferimento i documenti contabili.

a.2 - se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

b) tipo di operazione 6.4.2:

b.1 – per gli impianti fotovoltaici la dimostrazione si basa sulle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate.

b.2 – per gli impianti alimentati a biomassa agroforestale, come definita nel precedente paragrafo 7.7.2 "Limitazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili", coerentemente con quanto previsto nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, la prevalenza è dimostrata con la provenienza delle biomasse. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (intesa come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

La relazione che completa la domanda di aiuto dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse nonché il criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza delle biomasse utilizzate come descritto al successivo paragrafo 8.2.3.2.

8.2.3 Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

8.2.3.1 Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.1

A) Investimenti materiali

A.1 Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica:

1) ristrutturazione per il miglioramento degli edifici per l'ospitalità e per la ricettività agrituristica dell'azienda;
2) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;

3) realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per l'accesso ai locali aziendali. Sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc;
4) acquisto di attrezzature idonee per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione;
5) realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
6) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
- installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore;
- installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;
- investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica;

7) sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per attività non produttive;
8) realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
9) interventi volti al miglioramento degli standard di qualità delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature;
10) realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
11) opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, etc;
12) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
13) acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all'attività agrituristica.

Ulteriori specifiche

a. Con riferimento all'art. 18 della L.R. 30/2003 gli interventi edilizi ammissibili sono quelli specificati all'art. 135 "Opere ed interventi soggetti a SCIA" e all'art. 136 "Attività edilizia libera", della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" con riferimento agli investimenti di manutenzione straordinaria.
b. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agricampeggio:

1) realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agricampeggio per l'ospitalità di tende, roulotte e camper. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia all'interno delle strutture esistenti. Nel caso di servizi realizzati in nuove strutture non sono ammesse le spese per le opere murarie;
2) realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzati ad un corretto inserimento degli interventi per l'agricampeggio e agrisostacamper nel contesto paesaggistico (quali divisori, tettoie, etc…);
3) realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
4) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
5) opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, etc;

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche):

1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali e aule laboratorio per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;

4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per percorsi formativi-didattici;
5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali e degli spazi aziendali. Sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, etc.;
7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

a. Con riferimento all'art. 18 della L.R. 30/2003 gli interventi edilizi ammissibili sono quelli specificati all'art. 135 "Opere ed interventi soggetti a SCIA" e all'art. 136 "Attività edilizia libera", della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" con riferimento agli investimenti di manutenzione straordinaria.
b. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali inclusa l'assistenza all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio:

Si definiscono attività sociali e di servizio per le comunità locali quelle previste all'art. 10 bis del Regolamento attuativo n. 46/R/2004:
o attività educative e didattico-ricreative afferenti:
- ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolti nel rispetto della L.R 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
- le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni;
- le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernotto di bambini di età superiore a 6 anni e studenti di ogni ordine e grado;

o accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio, di soggetti deboli o in fase di reinserimento sociale;
o riabilitazione/cura tramite attività rurale rivolta a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere;
o socializzazione, aggregazione e svago rivolte a persone della terza età autosufficienti.
Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:
1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni o con pernotto e a locali polifunzionali, inclusi i servizi igienici necessari all'erogazione delle attività socio assistenziali di cui al all'art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004;
2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali per lo svolgimento di attività socio-assistenziali inclusi i servizi igienici;
3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per attività sociali;
5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività sociali;
6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali e degli spazi aziendali. Sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc;
7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

a. Con riferimento all'art. 18 della L.R. 30/2003 gli interventi edilizi ammissibili sono quelli specificati all'art. 135 "Opere ed interventi soggetti a SCIA" e all'art. 136 "Attività edilizia libera", della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio" tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" con riferimento agli investimenti di manutenzione straordinaria.
b. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.5 Investimenti per le attività di svago, ricreative anche connesse al mondo animale, sportive e legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche

1) miglioramento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative escluso fini sportivi, agonistici e attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento…);
2) acquisto di attrezzature escluso il materiale di facile consumo;
3) interventi di restauro e risanamento conservativo di bivacchi fissi;
4) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
5) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
6) interventi per la realizzazione di percorsi sicuri compresi quelli posti all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
7) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
8) opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, ecc.;
9) acquisto di attrezzature fisse per i percorsi;
10) restauro e risanamento conservativo di locali aziendali finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per "mestieri tradizionali del mondo rurale" artigianato; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
11) acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei "mestieri tradizionali del mondo rurale".

Ulteriori specifiche

a. Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine, golf, tennis, ecc.).
b. Per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, fra i quali:
    1. la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;
    2. la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
    3. le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 7.3.6. "Spese generali" del presente documento sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

8.2.3.2 Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.2

A) Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (solare, idrica, eolica, biomassa agroforestale, biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa agroforestale e/o derivante da effluenti di allevamento) con possibilità di vendita dell'energia prodotta, reti aziendali di distribuzione dell'energia;

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, l'impiantistica, i volumi tecnici, le attrezzature, i sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia e gli accumulatori tecnici collegati a impianti a biomassa:
1) impianti solari fotovoltaici;
2) impianti solari termici;

3) impianti per la produzione di energia termica, energia elettrica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali;
4) impianti per la produzione di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agroforestali e/o derivanti da effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e termica;
5) impianti micro-idroelettrici, con potenza di picco non superiore a 20kWe;
6) impianti mini-eolici, con potenza di picco non superiore 100kWe per impianto.

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74, del D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quella definita al precedente paragrafo 7.7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".

La relazione che accompagna la domanda di completamento dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse. Il piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali dovrà contenere i seguenti elementi:

a. Determinazione del fabbisogno annuo di biomasse agroforestali e di effluenti zootecnici in qualità e quantità (t/anno e relativo contenuto idrico medio) in riferimento alle esigenze energetiche dell'impianto.
b. Descrizione delle fonti (boschi, residui dall'attività agricola e forestale e dall'allevamento zootecnico, etc) e del bacino di approvvigionamento, con una valutazione della distanza media dal punto di reperimento delle biomasse all'impianto di produzione energetica. A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità o valore pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto; per la restante quota di biomasse agroforestali necessarie per l'approvvigionamento dell'impianto il beneficiario deve individuare i soggetti fornitori, che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera.
c. Descrizione delle modalità di produzione, delle diverse fasi di condizionamento, di trasporto e di stoccaggio delle biomasse agroforestali e degli effluenti zootecnici.
d. Descrizione del criterio scelto per la determinazione della prevalenza delle biomasse aziendali.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 7.3.6. "Spese generali" del presente documento sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione delle attività del presente paragrafo.

8.2.3.3 Limitazioni collegate agli investimenti

Oltre a quanto previsto al paragrafo 8.2.2 "Condizioni di accesso" gli investimenti sono ammissibili se:
1. il prodotto in uscita non appartiene all'Allegato I del Trattato UE;
2. sono rispettate le disposizioni contenute ai paragrafi 7 "Norme generali per l'ammissibilità/non ammissibilità delle spese e 7.7.1 "Norme di protezione ambientale" del presente documento;
3. sono conformi alle norme unionali, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
4. nel caso di generatori di calore, il valore minimo di rendimento di combustione è quello definito al precedente paragrafo 7.7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili"; ;
5. nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, il calore dissipato non è superiore a quanto specificato al precedente paragrafo 7.7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".

9. Impegni

9.1 Impegni comuni a tutte le sottomisure

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- possedere nei modi e nei termini stabiliti al paragrafo 3.3 del Bando Pacchetto Giovani, le unità produttive per l'insediamento e nelle quali ricadono gli investimenti previsti nel piano aziendale;
- produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;

9.2 Impegni specifici sottomisura 6.1

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui al paragrafo 3.1 lett. C) del presente documento;
- acquisire adeguate qualifiche e competenze professionali come definite al paragrafo 3.1 lett. D) del presente documento entro il termine previsto per la conclusione del piano aziendale;
- diventare imprenditore agricolo professionale (iscrizione non a titolo provvisorio), di cui al paragrafo 3.1 lett. E) del presente documento, entro la data di conclusione del piano aziendale;
- raggiungere una dimensione aziendale espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro, di cui al paragrafo 3.1 lett. F) del presente documento alla conclusione del piano aziendale;
- rispettare la soglia minima degli investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto giovani (4.1 e 6.4) ed indicate nel piano aziendale di 50.000 € per ciascun giovane che si insedia;
- realizzare gli investimenti previsti nel piano aziendale entro la data di conclusione dello stesso;
- presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima tranche del premio;
- condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario.

9.3 Impegni specifici per le sottomisure attivate (4.1 e 6.4)

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità il possesso dei beni mobili e immobili e il vincolo di destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di contributo in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel paragrafo 7.3.8 del bando;
- di dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso nel rispetto di quanto previsto nel Bando Pacchetto Giovani;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento secondo le modalità di pagamento previste dal paragrafo 7.2.5 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento";
- garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di non alienabilità di cui al punto precedente;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 7.3.7 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità";
- nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.). Fanno eccezione gli investimenti per la produzione di

energia da impianti fotovoltaici realizzati con il tipo di operazione 6.4.2 che beneficiano della tariffa incentivante prevista dalla normativa nazionale vigente;

- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- a presentare apposita fideiussione a favore di Artea nel caso di richiesta di anticipo sulle sottomisure attivate;
- **limitatamente per il tipo di operazione 4.1.5**: a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- **limitatamente per il tipo di operazione 6.4.1** a:

a) limitatamente agli investimenti per le attività agrituriste finalizzate all'incremento delle attività stesse o in caso di agriturismo non ancora in esercizio: presentare la nuova SCIA entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui non venga presentata la relativa SCIA al comune di riferimento si impegna a presentare, alla data della domanda di pagamento del saldo, una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA, La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo;

b) restituire il contributo ricevuto nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni previsti al paragrafo 7.3.8 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione". Nel caso di attività agrituristica avviata a seguito di presentazione della SCIA la restituzione del contributo si applica nel caso di ricevimento, durante il periodo di durata degli impegni sopra indicati, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente;

c) a mantenere la principalità dell'attività agricola rispetto alle attività extra agricole di cui al paragrafo 8.2.2.1 "Principalità dell'attività agricola" del presente documento.

9.4 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 23/01/2015 n. 180.

10. Procedure di attuazione

10.1 Modalità e termini per la presentazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il titolare nel caso di azienda agricola individuale, o la società nel caso di insediamento plurimo, presenta la domanda di aiuto a decorrere dal giorno di pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 2 novembre 2015**. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA di seguito "Anagrafe ARTEA" raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999.

Le domande devono essere riferite e presentate su una **Unità Produttiva** principale di riferimento, così come classificata nell'Anagrafe ARTEA ai sensi del D.P.R. 503/1999.

Alla domanda di aiuto deve essere allegato il piano aziendale di cui al paragrafo 6 "Il piano aziendale e sottomisure attivate" del presente bando.

Nel caso di insediamento plurimo, in domanda di aiuto devono essere indicati i giovani che si insediano e che richiedono il premio. La domanda di aiuto deve essere sottoscritta dal giovane amministratore e legale rappresentante che partecipa al Pacchetto Giovani e che è stato delegato a tale scopo da parte degli altri soci. Nella documentazione allegata alla domanda di aiuto dovrà essere presente quanto segue:

- una dichiarazione di adesione e di richiesta del premio da parte di ciascun giovane che si insedia;
- una delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono gli elementi necessari a predisporre la graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri di selezione dichiarati e la spesa preventivata per gli investimenti richiesti Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto possono essere **sottoscritte** secondo una delle seguenti modalità:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 32 del 31/03/2015 e s.m.i. Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale". Tali imprese non potranno presentare la domanda sottoscritta con firma autografa salvo le eccezioni previste al paragrafo 3.7 del suddetto decreto;
b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica. In tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di **presentazione** (inoltro) delle domande di aiuto sono le seguenti:

1. nel caso di sottoscrizione con firma digitale, con inoltro telematico tramite il sistema ARTEA; in tal caso si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso;
2. nel caso di firma autografa, le modalità di presentazione ai CAA sono **esclusivamente** quelle previste nel Decreto Artea n. 32 del 31/3/2015. Non sono ammesse altre modalità di presentazione diverse da quelle indicate nel suddetto Decreto ARTEA.

Sulla domanda sottoscritta in forma autografa lo sportello CAA appone il timbro di ricezione con la data ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informativo di ARTEA entro 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto.

In tutti i casi fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti (CAA, ARTEA) e non quella di spedizione del richiedente.
La protocollazione à automatizzata e associata alla registrazione della ricezione nell'Anagrafe ARTEA.

La domanda di aiuto, esclusivamente per i soggetti che saranno titolari del contratto per l'assegnazione dei contributi, funge anche da domanda di pagamento nei seguenti casi:

- per la liquidazione della prima trance del premio all'avviamento;
- per la liquidazione dell'anticipo del contributo ammissibile a finanziamento qualora richiesto.

10.2 Formazione della graduatoria

ARTEA procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto.
Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.
L'atto che approva la graduatoria contiene:

- l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità;
- i soggetti che potranno presentare il completamento della domanda di aiuto in quanto potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili di cui al paragrafo 11 "Risorse finanziarie";
- quant'altro ritenuto necessario da ARTEA.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA è fatta nel periodo compreso fra il 4 ed il 9 dicembre 2015. Successivamente alla pubblicazione sul sito di ARTEA è prevista la pubblicazione sul BURT.

La notifica di potenziale finanziabilità derivante dalla Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

In caso di ulteriori disponibilità derivanti da economie o da integrazioni disposte dalla Giunta Regionale, ovvero a seguito di rinunce da parte dei soggetti potenziali beneficiari, ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determineranno lo scorrimento della graduatoria e individueranno i nuovi soggetti che potranno presentare il completamento della domanda di aiuto, in quanto potenzialmente finanziabili.

Il provvedimento che determina lo scorrimento della graduatoria indicherà il termine di presentazione del completamento della domanda di aiuto che sarà comunicato al richiedente attraverso l'invio di una PEC.

10.3 Presentazione del completamento della domanda di aiuto ed emissione del contratto per l'assegnazione del contributo

Dal giorno di pubblicazione sul BURT della graduatoria ed entro le ore 13.00 del 9 marzo 2016, i richiedenti possono presentare il completamento della domanda di aiuto utilizzando apposita modulistica predisposta da ARTEA.

La presentazione della documentazione di completamento oltre il termine ultimo di scadenza comporta la decadenza della domanda di aiuto.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale, con particolare riferimento ai titoli di possesso è propedeutico alla presentazione del completamento della domanda di aiuto.

Al completamento i richiedenti dovranno presentare il dettaglio del piano aziendale riferito alle operazioni attivate e la documentazione relativa alle sottomisure attivate di seguito indicata.

La documentazione da allegare deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in modulista predisposta da ARTEA per il completamento della domanda di aiuto.

La documentazione da presentare è la seguente:

1) Documentazione relativa alla sottomisura 6.1

a) Piano aziendale definitivo contenente le informazioni di cui al precedente paragrafo 6;

b) dichiarazione di adesione e di richiesta del premio da parte di ciascun giovane che si insedia in caso di insediamento plurimo qualora ci siano state variazioni rispetto alla Domanda di Aiuto;

2) Documentazione comune per entrambe le sottomisure attivate (4.1 e 6.4)

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi;

b) Altra documentazione, ove pertinente, comprensiva di:

1. progetto dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico abilitato e gli elaborati grafici. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al paragrafo 7.3.2 "Investimenti materiali realizzati da privati" del presente documento;
2. valutazione di impatto ambientale che, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi per interventi che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente;

3. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

2) Documentazione specifica per la sottomisura 4.1

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. dimostrazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
2. descrizione della congruità del progetto con riferimento all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle Unità Produttive previste nel piano aziendale;
3. per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione quali-quantitativa che dimostri, in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati.

b) Altra documentazione, ove pertinente, comprensiva di:

1. per gli investimenti di cui al paragrafo 8.1.3.2 (impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili), il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali;
2. documentazione utile per dimostrare, nell'ambito degli investimenti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione, che i prodotti impiegati in azienda di provenienza extra aziendale rispettano il limite massimo di 1/3 del totale dei prodotti lavorati;
3. nel caso di acquisto di terreni, attestazione rilasciata da un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o di organismo debitamente autorizzato.

3) Documentazione specifica per la sottomisura 6.4
a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola e il suo permanere per tutto il periodo di vincolo;
2. piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali utilizzate per la produzione di energia;
3. per gli investimenti di cui al paragrafo 8.2.3.1 del bando (Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.1) indicazione nella relazione tecnica degli estremi della domanda di Relazione agrituristica presentata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2003;

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la ricezione di ulteriore documentazione.

10.4 Correzione di errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili.
Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla data del provvedimento del soggetto responsabile di approvazione della graduatoria.
Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.
L'ufficio istruttore valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.
In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

10.5 Fasi del procedimento

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Richiedente	Entro le ore 13.00 del 2 novembre 2015
Ricezione delle domande di aiuto	CAA - ARTEA	Entro le ore 13.00 del 2 novembre 2015
Avvio procedimento	ARTEA	Dalla data di ricezione della domanda di aiuto
Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro il 9 dicembre 2015
Completamento domanda di aiuto	Richiedente	Entro le ore 13.00 del 9 marzo 2016
Istruttoria di Ammissibilità Emissione Contratto per l'assegnazione dei contributi Presentazione domanda premio Istruttoria premio Presentazione domanda anticipo Istruttoria anticipo Presentazione domanda di varianti e proroghe Istruttoria di varianti e proroghe Presentazione domanda di pagamento Istruttoria della domanda di pagamento Elenchi di liquidazione Autorizzazione al pagamento	L'Autorità Competente per la gestione delle fasi successive al completamento della domanda di aiuto saranno definite con successivo atto al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L. R. n. 22/2015	Per i termini relativi alle fasi successive al completamento della domanda di aiuto si rinvia al Documento Attuativo Regionale (DAR) 2014/2020 di prossima approvazione.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo relative alle fasi definite nella suddetta tabella si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 32 del 31/03/2015 avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

11. Risorse finanziarie

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione nell'annualità 2015 per il "Pacchetto Giovani" è pari ad Euro 40.000.000,00 salvo integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel periodo di vigenza della graduatoria. La graduatoria relativa all'annualità 2015 rimane valida fino alla data di approvazione della graduatoria relativa all'annualità 2016. Entro tale termine possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente nella graduatoria 2015 e risultate finanziabili in seguito ad ulteriori disponibilità derivanti da economie o da integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

12. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun richiedente di indicare tutte le informazioni utili richieste ai fine del monitoraggio.

Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

13. Rinvio al Documento di Attuazione Regionale

Per quanto non disciplinato negli allegati del presente atto si rinvia al Documento Attuativo Regionale (DAR) 2014/2020 di prossima approvazione.